

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### L'AUTONOMIA IMPOSITIVA LOCALE NELLA NUOVA CARTA COSTITUZIONALE

L'autonomia finanziaria degli enti locali è sancita dal secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, come modificato dalla legge n. 3/2001, per il quale: *«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio»*.

Il gettito derivante dalle entrate proprie costituisce, pertanto, parte essenziale - se non prevalente - delle risorse a disposizione dell'ente. In questo contesto è necessario sottolineare che il nuovo dettato costituzionale definisce *l'autonoma potestà normativa* degli enti locali, da esercitare "in armonia con la Costituzione". In merito a tale statuizione l'Ufficio per il federalismo fiscale, Dipartimento per le politiche fiscali presso il Ministero dell'economia, si è espresso (R.M. 2 aprile 2002, n. 5/DPF) ritenendo che "l'individuazione delle possibili tipologie di tributi non può in alcun modo essere attribuita alla competenza dell'ente locale", posto che:

- "l'art. 23 della Costituzione prevede una riserva di legge in materia di istituzione di nuove imposte, laddove afferma che *«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»*;
- "il comma 3 dello stesso art. 117 (...della Costituzione...) stabilisce che sono materia di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative

all'«*armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*». La norma precisa inoltre che «*nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*».

L'Ufficio ritiene, altresì, che “il nuovo assetto costituzionale è in perfetta coerenza con lo spirito dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ampia *potestà regolamentare* agli enti locali, laddove dispone che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, purché siano rispettati *i limiti di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi*.

In altre parole, tale potestà regolamentare pur espandendosi fino al punto di consentire all'ente locale di non applicare le disposizioni di legge vigenti, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

Un'autonoma potestà di istituzione di nuovi tributi da parte degli enti locali sarebbe stata, infatti, ipotizzabile solo qualora la legge costituzionale n. 3 del 2001 avesse abrogato l'art. 23 della Costituzione”.

L'introduzione di nuovi tributi locali non può dunque prescindere dalla loro previsione legislativa, fermo restando che la potestà normativa locale può essere esercitata nei modi più ampi, seppur con esclusione del presupposto impositivo, dell'individuazione dei soggetti passivi e della misura massima d'imposizione. Lo stesso Ufficio, tuttavia, conclude esprimendo come il “fondamento positivo diretto dell'autonomia degli enti locali trova riscontro in leggi statali di potestà esclusiva, quanto alle funzioni fondamentali. Per ogni altro profilo ovvero per ogni materia diversa da quelle riservate allo Stato si ricade nel campo in cui si esercita la potestà primaria delle Regioni, nell'ambito della quale queste potranno disegnare il sistema tributario regionale, nel rispetto dell'autonomia, ancora da costruire con leggi di attuazione, degli enti locali

nello «*stabilire ed applicare tributi ed entrate propri*». Tali espressioni prefigurano un'autonomia impositiva locale derivata dalla legislazione regionale e coordinata a livello statale, conclusione che, in prima analisi, risulta da approfondire proprio in relazione al conseguente svuotamento sostanziale della potestà normativa locale - coordinata (o meglio organizzata) dalla legislazione nazionale e compressa da quella regionale - nonché alla necessità di garantire, per quanto possibile, l'uniformità di trattamento fiscale del cittadino nelle varie regioni, e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e stabilizzazione economica a livello nazionale.

#### L'ESCLUSIVA COMPETENZA PER L'INTERPELLO SUI TRIBUTI LOCALI

Nel precedente paragrafo è stato richiamato un pronunciamento dell'Ufficio del federalismo fiscale che giunge ad alcune conclusioni in merito allo spazio che verrebbe lasciato all'autonoma potestà locale. Sempre nel campo delle attribuzioni degli enti è stata emanata la risoluzione 29 gennaio 2002, n. 1/DPF, che concerne l'individuazione delle competenze comunali in merito all'esercizio del diritto di interpello ex art. 11, legge n. 212/2000, per l'applicazione dei tributi locali.

E' infatti affermato che “ove l'istanza di interpello concerna l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all'ente locale, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo (...). Affermare il contrario significherebbe attribuire a soggetti esterni il compito di imporre le proprie determinazioni agli enti locali in merito all'applicazione concreta dei loro tributi e vincolarne anche l'attività di accertamento; ma dette circostanze contrastano apertamente con i principi generali dell'autonomia impositiva riconosciuti dall'ordinamento.

Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che qualsiasi istanza di interpello formulata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, che attenga

all'esatta interpretazione di una norma relativa ad un tributo locale, deve essere presentata all'ente titolare della potestà impositiva".

#### L'ESENZIONE DELLE INSEGNE DALL'IMPOSTA/CANONE SULLA PUBBLICITÀ

L'art. 10, c. 1, lett. c), della legge n. 448/2001, modificando l'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993, ha disposto l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e produttive *«che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati»*, come indicato nella precedente Lettera di dicembre 2001. Con l'art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75 (G.U. 26 aprile 2002, n. 97), è stato specificato l'oggetto di esenzione - l'insegna di esercizio - ovvero *«la scritta di cui all'art. 47, c. 1, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (...regolamento del Codice della strada...), che abbia la funzione di indicare al pubblico lo svolgimento dell'attività economica»*. L'esenzione concerne, dunque, l'insegna di esercizio esposta presso la sede (locali od aree), anche secondaria, in cui viene esercitata l'attività economica, che per forma e posizionamento abbia la funzione di indicare il luogo di svolgimento della medesima attività, e quindi anche se non posta sulla vetrina o sulla porta di ingresso. Occorre ricordare che lo stesso decreto n. 13/2002 ha esteso l'esenzione, originariamente prevista per la sola imposta, anche al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, che il Comune può applicare in luogo della stessa imposta.

Il quinto comma del citato art. 2-bis ha altresì precisato che *«per le insegne di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta od il canone sono dovuti per l'intera superficie»*: sono cioè escluse dall'esenzione - e quindi interamente assoggettate ad imposta - le insegne aventi una superficie superiore ai 5 mq, ovvero alla maggiore soglia stabilita in via regolamentare dal Comune.

L'ultimo periodo del successivo sesto comma ha poi disposto che *«in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie»* di

cui sopra. Per effetto di tale norma risultano quindi esentate anche più insegne per ciascuna sede dell'attività, qualora la loro superficie complessiva sia inferiore alla predetta soglia dimensionale.

Lo stesso articolo ha, infine, disposto l'adeguamento della somma che lo Stato dovrà rimborsare – sotto forma di ulteriori trasferimenti erariali - ai Comuni per effetto dell'esenzione concessa, per un importo complessivo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. I trasferimenti aggiuntivi così determinati, e che verranno ripartiti in base a quanto sarà stabilito da un apposito decreto ministeriale, non possono subire riduzioni per effetto di altre disposizioni di legge.

Cordiali saluti.

Aprile 2002